

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1737

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PELLITTERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1995

---

Norme per la copertura di posti vacanti nel ruolo di preside  
di scuola media di ogni ordine e grado

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nel campo del personale direttivo della scuola si rilevano due modalità diverse di copertura dei posti eventualmente non occupati dal personale di ruolo suddetto.

Infatti, le direzioni didattiche di scuola elementare vengono coperte con l'affidamento della loro reggenza a direttori didattici titolari in scuole viciniori.

Le presidenze di scuola media, sia inferiore che superiore, invece, sono coperte tramite incarichi di presidenza.

Prescindendo dal considerare le ragioni storiche e giuridiche che hanno portato ad una situazione differenziata, è un fatto che, mentre per le direzioni didattiche la copertura definitiva avviene con la nomina di personale di ruolo vincitore di concorso ordinario, per le scuole medie si viene a formare una sorta di precariato d'élite. Sono incaricati della presidenza professori iscritti in una apposita graduatoria provinciale.

Tali professori, che spesso con costretti a spostarsi all'interno della provincia abbandonando le proprie scolaresche e i propri colleghi, allorchè viene espletato il concorso ordinario e vengono nominati i vincitori,

rientrano nei ranghi e tornano all'insegnamento, qualche volta con notevole disagio nei rapporti coi colleghi e con il capo d'istituto.

Gli incarichi di presidenza, che sono annuali, spesso sono confermati per più anni, per cui nel passato, al fine di sanare tale forma di precariato, è stata adottata la soluzione del «concorso riservato», l'ultimo dei quali è stato bandito ai sensi del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

Il concorso riservato è consistito in una prova-colloquio che nella generalità dei casi è superata positivamente, per cui i presidi incaricati di fatto divengono presidi di ruolo.

Il presente disegno di legge si propone di eliminare definitivamente tale situazione e lascia aperte le eventuali nuove soluzioni in ordine alle forme di reclutamento del personale direttivo. Infatti, mentre è volto a far bandire il concorso riservato per l'ultima volta, intende estendere alla scuola media la normativa della reggenza prevista per le direzioni didattiche di scuola elementare.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il Ministro della pubblica istruzione bandisce, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, un concorso-colloquio a posti di presidi nelle scuole medie inferiori e superiori, riservato ai docenti che nell'anno scolastico 1994/95 o negli anni scolastici precedenti siano stati incaricati della presidenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

**Art. 2.**

1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, specie in ordine ai contenuti della prova-colloquio, che dovrà tener conto dell'autonomia scolastica e delle nuove modalità gestionali, stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalità del bando di concorso, nonché i termini, i criteri e le modalità per la compilazione delle graduatorie.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, espletatosi il concorso, compila distinte graduatorie ad esaurimento, che, ai fini delle immissioni nei ruoli dei presidi, sono annualmente utilizzate fino alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili e vacanti.

**Art. 3.**

1. A partire dall'anno scolastico 1995/96, successivo a quello di espletamento del concorso di cui alla presente legge, è soppresso l'istituto giuridico dell'incarico di presidenza, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. In caso di posti vacanti per esaurimento delle graduatorie del concorso ordinario e del concorso riservato, l'incarico di presidenza viene conferito dal provveditore agli studi ad un preside di ruolo, titolare in una scuola viciniore o affine.

3. Nei piccoli comuni, ove esista una sola scuola media o una sola direzione didattica, la reggenza della scuola media priva del preside titolare può essere affidata al direttore didattico e la direzione priva del direttore titolare può essere affidata al preside della scuola media.